

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PREMESSA

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)", sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

L'urgenza di tale decisione risiedeva nell'esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. E' stato altresì considerato l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale.

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Al fine di garantire l'effettuazione dell'esame di Stato, che interesserà complessivamente circa 500.1 studenti, si propone il presente documento tecnico con l'obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell'espletamento dell'esame di stato.

Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all'adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per lo svolgimento dell'esame di stato in sicurezza rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020.

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico-sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame

orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell'Istruzione a diretto supporto del Ministro.

Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano l'impatto sul controllo dell'epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere preventivamente analizzate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

L'attuale normativa sull'organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato.

Tuttavia, l'esigenza imminente di espletamento dell'esame di stato, limitatamente agli Istituti secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

Misure di sistema

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato.

Tra le misure di sistema è necessario valutare l'eventuale impatto degli spostamenti correlati all'effettuazione dell'esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita all'organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, l'utilizzo del mezzo proprio.

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

Misure di pulizia e di igienizzazione

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.

Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà dichiarare:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione.

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell'esame.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova.

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno produrre un'autodichiarazione (in allegato 1) attestante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria, l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale accompagnatore ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

La commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato

https://www.iss.it/documenti/2012010/Rapporto+ISS+COVID-19+n+5_2020+REV.pdf?sz270681-6306-0100-47e8-0520011050171-1598146005301

I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adequata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell'esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d'esame.

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.

I componenti della commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere all'igienizzazione delle mani in accesso.

Pertanto NON è necessario l'uso di guanti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia

respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

Indicazioni per i candidati con disabilità

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Decreto Legge "Rilancio Italia" del 13 maggio 2020, art 88.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato **entro 10 gg antecedenti l'inizio delle prove d'esame.**

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

**CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO**

TRA

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma alla Via Toscana n. 12, 00187, in persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Flavio Renzi, nato a Roma il 16.12.1982, CF RNZFLV82T16H501P, a quanto infra autorizzato giusta Procura speciale e Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. N. 7996, Racc. n. 5480, registrata in Roma in data 21.06.2017, serie 1T n. 20397, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche "CRI" o "Comitato Nazionale")

E

Ministero dell'Istruzione, C.F./P.IVA 80185250588 avente sede legale in Roma in Viale Trastevere, 76, in persona della Dott.ssa Giovanna Boda, in qualità di Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e Coordinatrice della task force per le emergenze educative (di seguito anche "Ministero")

Visti

- il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione ed in particolare l'art 4 che ha prevede l'applicazione del DPCM del 21 ottobre 2019, n. 140 per l'organizzazione e la ripartizione delle competenze amministrative;
- il D.P.C.M. n.140 del 21 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2019, con il quale è stato adottato il "Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- il D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 e la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- Il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n 183;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
- il D.P.R. 20 gennaio 2020 con il quale la dott.ssa Giovanna Boda è stata nominata Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione;

- il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL del mese di Aprile 2020;

Premesso che

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nell'istituendo registro unico nazionale del Terzo Settore, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- l'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 178/2012 prevede che dal 1 gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. L'Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi;
- in particolare, come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione;
- l'articolo 1 comma 6, sempre del medesimo decreto legislativo, stabilisce che *"l'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni"*;
- CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che, operano in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha dimostrato, nel corso di numerose precedenti collaborazioni, di garantire un elevato standard di qualità e uniformità di interventi alla luce della peculiarità della sua struttura organizzativa;
- attraverso la stipula di specifica convenzione, con l'Associazione della Croce Rossa Italiana-ODV, si ritengono altresì garantiti i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica ed altresì rispettati i principi di imparzialità e trasparenza, anche in virtù della specificità, nell'ambito del Terzo Settore, dell'Associazione stessa e delle attività d'interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana, alla luce della peculiarità della struttura organizzativa, è in possesso di personale, mezzi, strutture e know-how in grado di soddisfare le richieste del Ministero dell'Istruzione in merito all'emergenza Coronavirus;

tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità della convenzione.

2.1 La presente convenzione, sottoscritta ai sensi l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è finalizzata a fornire supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'intero territorio nazionale, attraverso i servizi resi dalla CRI, per mezzo delle proprie articolazioni territoriali e il proprio personale Volontario e dipendente.

2.2 Le prestazioni rese dalla CRI saranno le seguenti :

- a) realizzazione di incontri in presenza e on-line per la formazione del personale scolastico in materia sanitaria a livello regionale e provinciale;
- b) partecipazione di un rappresentante CRI al tavolo nazionale permanente, coordinato dal Ministero dell'Istruzione, e di un rappresentante per ciascun tavolo regionale coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali,
- c) supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato, attivabile su richiesta.

2.3 Le attività indicate dal presente articolo potranno essere richieste a mezzo email dagli Uffici Scolastici Regionali a CRI con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi.

Art. 3 – Impegni delle parti.

3.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione CRI si impegna a:

- attivare la propria rete territoriale al fine di assicurare le attività di cui all'art. 2 provvedendo ad attivazione del Comitato territoriale CRI e svolgere il servizio attraverso personale CRI adeguatamente addestrato e formato. A tal riguardo si specifica che le attività saranno ad esclusivo carico del Comitato CRI che espletterà il servizio;
- svolgere le attività di cui all'art. 2 della presente convenzione nelle date e negli orari che il Ministero comunicherà a CRI;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nel servizio le disposizioni del medico competente responsabile della sorveglianza sanitaria delle istituzioni scolastiche;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nel servizio i Protocolli di sicurezza sanitaria adottati dal Ministero dell'Istruzione e dalle delle istituzioni scolastiche che verranno forniti prima dell'inizio dell'attività;
- garantire che il personale CRI utilizzerà i DPI e ogni altro materiale al fine di espletare le attività oggetto della presente convenzione in piena sicurezza e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
- assicurare che, nell'espletamento dei servizi, il personale CRI coinvolto indossi una divisa come da proprio capitolato tecnico;
- assicurare che il personale coinvolto nei servizi sia coperto da adeguate polizze assicurative RCT ed infortuni;
- fornire al Ministero i nominativi dei referenti per il coordinamento del servizio nonché i nominativi dei referenti per il Comitato territoriale CRI attivato;
- gestire i rapporti con le proprie articolazioni territoriali, manlevando il Ministero da ogni pretesa da ogni eventuale azione, ragione, pretesa che trovi causa o motivo in comportamenti od omissioni riconducibili a CRI, oppure che siano conseguenza dell'inadempimento da parte di CRI;

- 3.2 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Ministero dell'Istruzione si impegna a:
- dare comunicazione del presente accordo agli Uffici Scolastici Regionali e alle Istituzioni scolastiche;
 - garantire, d'intesa Uffici Scolastici Regionali, l'organizzazione delle attività previste all'art. 2, punto 2.2.

Art. 4 – Durata, integrazioni, proroghe.

- 4.1 La convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al termine degli esami di stato.
- 4.2 Il Ministero si riserva di valutare, in caso di sopravvenute esigenze, di richiedere, previa verifica della necessaria copertura finanziaria, eventuali ulteriori integrazioni delle attività di supporto, da definirsi con separata trattazione.

Art. 5 – Risoluzione della convenzione e delle controversie

- 5.1 Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione e esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 6 – Modifiche

- 6.1 Le modifiche alla presente convenzione sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto della finalità della convenzione stessa e con le medesime modalità adottate per la stipulazione.

Letto, firmato e sottoscritto
Roma, il 12 maggio 2020

Associazione della Croce Rossa Italiana –
Organizzazione di Volontariato
Il Segretario Generale
Flavio Rossi

Ministero dell'Istruzione
Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Coordinatore della Task Force
per le emergenze educative
Giuseppina Soda